

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari** 1
- ★ **Dichiarazione della Commissione in merito all'articolo 2** 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 259/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti** 8
- Regolamento (CE) n. 260/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele 9
- Regolamento (CE) n. 261/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele 11
- Regolamento (CE) n. 262/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 13
- Regolamento (CE) n. 263/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 15
- Regolamento (CE) n. 264/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 17
- Regolamento (CE) n. 265/97 della Commissione, del 13 febbraio 1997, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 19
- ★ **Direttiva 97/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità** 21

★ Dichiarazione della Commissione	24
★ Direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri	25
★ Dichiarazione congiunta — Parlamento europeo, Consiglio e Commissione	31

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/117/CE:

★ Decisione n. 3/96 della Commissione mista CE-EFTA «transito comune», del 5 dicembre 1996, recante modifica dell'articolo 50 dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito	32
--	----

97/118/CE:

★ Decisione n. 4/96 della Commissione mista CE/EFTA «transito comune», del 5 dicembre 1996, recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune	33
--	----

97/119/CE:

★ Decisione n. 5/96 della Commissione mista CE-EFTA «transito comune», del 5 dicembre 1996, concernente la proroga del divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni nn. 1/96 e 2/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune»	44
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) n. 258/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 27 gennaio 1997

sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il 9
dicembre 1996 dal comitato di conciliazione,

solventi da estrazione sono disciplinati da altri stru-
menti comunitari e devono quindi essere esclusi dal
campo di applicazione del presente regolamento;

(4) considerando che è necessario prevedere misure
appropriate per l'immissione sul mercato di nuovi
prodotti e nuovi ingredienti alimentari derivati da
varietà vegetali rientranti nel campo d'applicazione
delle direttive 70/457/CEE del Consiglio, del 29
settembre 1970, relativa al catalogo comune delle
varietà delle specie di piante agricole ⁽⁴⁾ e 70/458/
CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽⁵⁾;

(1) considerando che le differenze tra legislazioni nazio-
nali riguardanti nuovi prodotti o nuovi ingredienti
alimentari possono ostacolare la libera circolazione
dei prodotti alimentari; che esse possono creare
condizioni di concorrenza sleale che si ripercuotono
direttamente sul funzionamento del mercato interno;

(2) considerando che, per tutelare la salute pubblica, è
necessario assicurarsi che i nuovi prodotti e i nuovi
ingredienti alimentari siano sottoposti ad una valuta-
zione unica della loro innocuità in base ad una
procedura comunitaria prima della loro immissione
sul mercato della Comunità; che nel caso di nuovi
prodotti o nuovi ingredienti alimentari sostanzial-
mente equivalenti a prodotti o ingredienti esistenti è
opportuno prevedere una procedura semplificata;

(3) considerando che gli additivi alimentari, gli aromi
destinati all'impiego nei prodotti alimentari e i

(5) considerando che i nuovi prodotti o i nuovi ingre-
dienti alimentari contenenti o costituiti da organismi
geneticamente modificati possono presentare dei
rischi per l'ambiente; che la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'immissione delibe-
rata nell'ambiente di organismi geneticamente modi-
ficati ⁽⁶⁾ prevede sempre, per tali prodotti, una valuta-
zione del rischio ambientale onde garantire la sicu-
rezza dell'ambiente; che ai fini di un sistema comu-
nitario unificato per la valutazione di tali prodotti, è
opportuno che il presente regolamento contenga
disposizioni per una valutazione specifica del rischio
ambientale, la quale, conformemente alla procedura
di cui all'articolo 10 della direttiva 90/220/CEE, deve
essere simile a quella prevista in tale direttiva inclu-
dendo però anche una valutazione dell'idoneità del
prodotto ad essere utilizzato come prodotto o ingre-
diente alimentare;

⁽¹⁾ GU n. C 190 del 29. 7. 1992, pag. 3 e GU n. C 16 del 19. 1.
1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 108 del 19. 4. 1993, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1993 (GU n. C
315 del 22. 11. 1993, pag. 139), posizione comune del Consi-
glio del 23 ottobre 1995 (GU n. C 320 del 30. 11. 1995, pag.
1) e decisione del Parlamento europeo del 12 marzo 1996 (GU
n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 26). Decisione del Consiglio del
19 dicembre 1996 e decisione del Parlamento europeo del 16
gennaio 1997.

⁽⁴⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12.
1990, pag. 48).

⁽⁵⁾ GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (GU n. L 353 del 17. 12.
1990, pag. 48).

⁽⁶⁾ GU n. L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15. Direttiva modificata da
ultimo dalla direttiva 94/15/CE (GU n. L 103 del 22. 4. 1994,
pag. 20).

- (6) considerando che è necessario consultare il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito con la decisione 74/234/CEE ⁽¹⁾ su ogni questione relativa al presente regolamento che possa avere ripercussioni sulla salute pubblica;
- (7) considerando che la direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽³⁾ si applicano ai nuovi prodotti o ingredienti alimentari;
- (8) considerando che, fatti salvi i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria sull'etichettatura dei prodotti alimentari, è opportuno fissare requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura; che tali requisiti debbono essere contenuti in disposizioni precise affinché il consumatore disponga dell'informazione necessaria; che è opportuno garantire l'informazione di determinati gruppi di popolazione cui sono associate pratiche alimentari consolidate qualora la presenza in un nuovo prodotto alimentare di materie che non sono presenti nell'equivalente prodotto alimentare esistente susciti una riserva d'ordine etico per tale gruppo di popolazione; che i prodotti e gli ingredienti alimentari contenenti organismi geneticamente modificati che sono immessi sul mercato devono essere sicuri per la salute umana; che tale garanzia è data dal rispetto della procedura di autorizzazione prevista nella direttiva 90/220/CEE e/o della procedura di valutazione specifica stabilita dal presente regolamento; che nella misura in cui un organismo è definito dalla legislazione comunitaria, per quanto riguarda l'etichettatura, l'informazione del consumatore sulla presenza di un organismo che è stato geneticamente modificato costituisce un ulteriore requisito applicabile ai prodotti e agli ingredienti alimentari coperti dal presente regolamento;
- (9) considerando che, per quanto concerne i prodotti e gli ingredienti alimentari destinati ad essere immessi sul mercato per essere forniti al consumatore finale e che possono contenere tanto prodotti geneticamente modificati quanto prodotti convenzionali, e fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura stabiliti dal presente regolamento, l'informazione del consumatore sull'eventuale presenza nei relativi prodotti ed ingredienti alimentari di organismi geneticamente modificati è ritenuta — in via eccezionale, in particolare per quanto concerne le grandi spedizioni alla rinfusa — rispondente ai requisiti di cui all'articolo 8;
- (10) considerando che nulla impedisce a un fornitore di informare il consumatore, tramite l'etichettatura di un prodotto o ingrediente alimentare, che tale prodotto non costituisce una novità nel senso del presente regolamento o che le tecniche di ottenimento di nuovi prodotti indicate nell'articolo 1, paragrafo 2 non sono state utilizzate per la produzione del prodotto o ingrediente alimentare in questione;
- (11) considerando che è necessario prevedere, nell'ambito del presente regolamento, una procedura di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione all'interno del comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione 69/414/CEE ⁽⁴⁾;
- (12) considerando che un «modus vivendi» tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994 ⁽⁵⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'immissione sul mercato comunitario di nuovi prodotti e di nuovi ingredienti alimentari.
2. Il presente regolamento si applica all'immissione sul mercato della Comunità di prodotti e ingredienti alimentari non ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità e che rientrano in una delle seguenti categorie:
- a) prodotti e ingredienti alimentari contenenti o costituiti da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 90/220/CEE;
 - b) prodotti e ingredienti alimentari prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, ma che non li contengono;
 - c) prodotti e ingredienti alimentari con una struttura molecolare primaria nuova o volutamente modificata;
 - d) prodotti e ingredienti alimentari costituiti o isolati a partire da microorganismi, funghi o alghe;
 - e) prodotti e ingredienti alimentari costituiti da vegetali o isolati a partire da vegetali e ingredienti alimentari isolati a partire da animali, esclusi i prodotti e gli ingredienti alimentari ottenuti mediante pratiche tradizionali di moltiplicazione o di riproduzione che vantano un uso alimentare sicuro storicamente comprovato;

⁽¹⁾ GU n. L 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/99/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14).

⁽³⁾ GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

f) prodotti e ingredienti alimentari sottoposti ad un processo di produzione non generalmente utilizzato, per i quali tale processo comporti nella composizione o nella struttura dei prodotti o degli ingredienti alimentari cambiamenti significativi del valore nutritivo, del loro metabolismo o del tenore di sostanze indesiderabili.

3. Se del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 2

1. Il presente regolamento non si applica:

- a) agli additivi alimentari disciplinati dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano⁽¹⁾;
- b) agli aromi destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione⁽²⁾;
- c) ai solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari disciplinati dalla direttiva 88/344/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti⁽³⁾.

2. Le esclusioni dal campo di applicazione del presente regolamento di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) valgono solo nella misura in cui il livello di sicurezza fissato dalle direttive 88/344/CEE, 88/388/CEE e 89/107/CEE equivalga al livello di sicurezza contemplato dal presente regolamento.

3. Fermo restando l'articolo 11, la Commissione garantisce che il livello di sicurezza fissato nelle direttive citate, nonché nelle misure di attuazione per tali direttive e per

il presente regolamento, equivalga a quello contemplato dal presente regolamento.

Articolo 3

1. I prodotti o ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento non devono:

- presentare rischi per il consumatore;
- indurre in errore il consumatore;
- differire dagli altri prodotti o ingredienti alimentari alla cui sostituzione essi sono destinati, al punto che il loro consumo normale possa comportare svantaggi per il consumatore sotto il profilo nutrizionale.

2. Ai fini dell'immissione sul mercato della Comunità dei prodotti e ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento si applicano le procedure previste agli articoli 4, 6, 7 e 8 in base ai criteri definiti al paragrafo 1 del presente articolo ed agli altri fattori pertinenti menzionati in tali articoli.

Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti o gli ingredienti alimentari oggetto del presente regolamento e ottenuti da varietà vegetali disciplinate dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE, la decisione di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento viene adottata nell'ambito delle procedure previste da tali direttive, nella misura in cui esse tengono conto dei principi di valutazione stabiliti dal presente regolamento e dei criteri enunciati al paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni relative all'etichettatura di questi prodotti o ingredienti alimentari che sono stabilite, conformemente all'articolo 8, secondo la procedura dell'articolo 13.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai prodotti e agli ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) qualora l'organismo geneticamente modificato utilizzato nella fabbricazione del prodotto o ingrediente alimentare sia stato immesso sul mercato conformemente al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 2, la procedura di cui all'articolo 5 si applica ai prodotti o agli ingredienti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), d) ed e) che, sulla base dei dati scientifici disponibili e universalmente riconosciuti o di un parere emesso da una delle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, sono sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti per quanto riguarda la composizione, il valore nutritivo, il metabolismo, l'uso cui sono destinati e il tenore di sostanze indesiderabili.

Se del caso si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 13, se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientra nel campo di applicazione del presente paragrafo.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1988, pag. 61. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/71/CEE (GU n. L 42 del 15. 2. 1991, pag. 25).

⁽³⁾ GU n. L 157 del 24. 6. 1988, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/115/CEE (GU n. L 409 del 31. 12. 1992, pag. 31).

Articolo 4

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità (in appresso denominato «richiedente») presenta una domanda allo Stato membro sul cui mercato il prodotto deve essere immesso per la prima volta. Esso trasmette contemporaneamente copia della domanda alla Commissione.

2. Si procede alla valutazione iniziale prevista dall'articolo 6.

Al termine della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lo Stato membro di cui al paragrafo 1 informa senza indugio il richiedente:

— che può procedere all'immissione del prodotto o dell'ingrediente alimentare sul mercato, quando non sia richiesta la valutazione complementare di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e non sia stata formulata alcuna obiezione motivata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, oppure

— che è necessaria una decisione di autorizzazione conformemente all'articolo 7.

3. Tutti gli Stati membri notificano alla Commissione nome e indirizzo degli organismi preposti alla valutazione dei prodotti alimentari competenti, sul proprio territorio, per la preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione pubblica raccomandazioni riguardanti gli aspetti scientifici relativi:

— alle informazioni necessarie a sostegno di una domanda nonché alla loro presentazione;

— alla preparazione delle relazioni di valutazione iniziale di cui all'articolo 6.

5. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 5

Nel caso dei prodotti o ingredienti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 4, il richiedente notifica l'immissione sul mercato alla Commissione. Tale notifica è corredata delle informazioni pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4. La Commissione trasmette agli Stati membri copia di detta notifica entro un termine di sessanta giorni, nonché, a richiesta di uno Stato membro, copia di tali informazioni. Ogni anno la Commissione pubblica un riassunto di tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

Ai fini dell'etichettatura valgono le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 6

1. La domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1 contiene le informazioni necessarie, compresa una copia degli studi svolti e ogni altro elemento atto a dimostrare che il prodotto o ingrediente alimentare in questione soddisfa i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, nonché un'adeguata proposta per la presentazione e l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare conformemente ai requisiti di cui all'articolo 8. Inoltre, la domanda è corredata di un sommario del fascicolo.

2. Quando riceve la domanda lo Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 1 assicura che sia effettuata una valutazione iniziale. A questo fine esso notifica alla Commissione il nome dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti alimentari incaricata di elaborare la relazione di valutazione iniziale, oppure chiede alla Commissione di accordarsi con un altro Stato membro affinché una delle autorità competenti per la valutazione dei prodotti alimentari, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, prepari tale relazione.

La Commissione trasmette senza indugio agli Stati membri copia del sommario del fascicolo fornito dal richiedente ed il nome dell'autorità competente incaricata di effettuare la valutazione iniziale.

3. La relazione di valutazione iniziale è redatta entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda che soddisfi le condizioni stabilite al paragrafo 1, conformemente alle raccomandazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4 e stabilisce se il prodotto o ingrediente alimentare debba o no formare oggetto di una valutazione complementare ai sensi dell'articolo 7.

4. Lo Stato membro interessato trasmette senza indugio la relazione dell'autorità competente per la valutazione dei prodotti alimentari alla Commissione che, a sua volta, la trasmette agli altri Stati membri. Entro sessanta giorni dalla data di diffusione della relazione da parte della Commissione, uno Stato membro o la Commissione può formulare le proprie osservazioni o presentare un'obiezione motivata all'immissione sul mercato del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Le osservazioni o obiezioni possono riguardare anche la presentazione o l'etichettatura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.

Le osservazioni o obiezioni formulate vengono inviate alla Commissione, che le trasmette agli Stati membri entro il termine di sessanta giorni di cui al primo comma.

Il richiedente fornisce, su richiesta di uno Stato membro, copia delle informazioni utili contenute nella domanda.

Articolo 7

1. Qualora sia necessaria una valutazione complementare conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, o sia formulata un'obiezione conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, viene presa una decisione di autorizzazione secondo la procedura di cui all'articolo 13.

2. La decisione definisce la portata dell'autorizzazione e stabilisce, ove necessario:

- le condizioni di utilizzazione del prodotto o ingrediente alimentare;
- la designazione del prodotto o ingrediente alimentare, nonché le sue specificazioni;
- i requisiti specifici in materia di etichettatura di cui all'articolo 8.

3. La Commissione informa senza indugio il richiedente della decisione presa. Le decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 8

1. Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale si applicano ai prodotti alimentari i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura:

a) indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali:

- composizione,
- valore nutritivo o effetti nutritivi,
- uso al quale è destinato il prodotto alimentare,

che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

Ai fini del presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un'analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.

In tal caso, l'etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell'indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute;

- b) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione;
- c) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti nell'alimento equivalente esistente, e che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico;
- d) indicazione della presenza di un organismo geneticamente modificato con tecniche di modificazione genetica, il cui elenco figura all'allegato I A, parte 1 della direttiva 90/220/CEE.

2. In mancanza di un prodotto o ingrediente alimentare equivalente esistente, se necessario sono adottate le opportune disposizioni per assicurare che il consumatore

sia informato nel modo adeguato della natura del prodotto o dell'ingrediente alimentare.

3. Le eventuali modalità di applicazione del presente articolo vengono decise conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 9

1. Qualora un prodotto o ingrediente alimentare disciplinato dal presente regolamento contenga o sia costituito da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 90/220/CEE del Consiglio, le informazioni richieste nella domanda di immissione sul mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1 devono essere corredate di:

- una copia dell'autorizzazione scritta, rilasciata dall'autorità competente, qualora sia richiesta per l'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati a scopi di ricerca e sviluppo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 90/220/CEE, nonché i risultati della o delle emissioni per quanto concerne i rischi per la salute umana e per l'ambiente;
- la documentazione tecnica completa contenente le informazioni pertinenti di cui all'articolo 11 della direttiva 90/220/CEE e la relativa valutazione dei rischi per l'ambiente effettuata sulla base di tali informazioni; i risultati di eventuali studi svolti a scopo di ricerca e sviluppo o, se del caso, la decisione di autorizzazione di immissione sul mercato corrispondente alla parte C della direttiva 90/220/CEE.

Gli articoli da 11 a 18 della direttiva 90/220/CEE non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati.

2. Qualora un prodotto o ingrediente alimentare disciplinato dal presente regolamento contenga o sia costituito da organismi geneticamente modificati, la decisione di cui all'articolo 7 deve attenersi ai requisiti di sicurezza ambientale stabiliti dalla direttiva 90/220/CEE per garantire che siano prese tutte le misure necessarie per evitare conseguenze negative per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati. Nel corso della valutazione delle domande di immissione sul mercato per i prodotti che contengono o che sono costituiti da organismi geneticamente modificati, la Commissione o gli Stati membri procedono alle necessarie consultazioni con gli organismi istituiti dalla Comunità o dagli Stati membri in conformità della direttiva 90/220/CEE.

Articolo 10

Le modalità per la tutela delle informazioni fornite dal richiedente sono adottate conformemente alla procedura stabilita all'articolo 13.

Articolo 11

Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è consultato su ogni questione attinente al presente regolamento che può avere conseguenze per la salute pubblica.

Articolo 12

1. Qualora a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti, uno Stato membro abbia motivi fondati per ritenere che l'utilizzazione di un prodotto o ingrediente alimentare conforme al presente regolamento presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente, tale Stato membro può limitare temporaneamente o sospendere la commercializzazione e l'utilizzazione sul proprio territorio del prodotto o ingrediente alimentare in questione. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi della propria decisione.

2. La Commissione esamina quanto prima, nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, i motivi di cui al paragrafo 1; essa prende le misure necessarie conformemente alla procedura di cui all'articolo 13. Lo Stato membro che ha adottato la decisione di cui al paragrafo 1 può mantenerla fino all'entrata in vigore di queste misure.

Articolo 13

1. In caso di applicazione della procedura definita nel presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato «comitato».

2. Il comitato è convocato dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato

formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 14

1. Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla luce dell'esperienza acquisita la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento corredata, se del caso, di opportune proposte.

2. Fatta salva la revisione di cui al paragrafo 1, la Commissione controlla l'attuazione del presente regolamento e le sue ripercussioni sulla sanità, la tutela del consumatore, l'informazione del consumatore e il funzionamento del mercato interno e, se del caso, presenterà proposte quanto prima possibile.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J.M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE IN MERITO ALL'ARTICOLO 2

La Commissione conferma che, qualora alla luce dell'esperienza dovesse risultare che esistono lacune nel sistema di protezione della salute pubblica previsto dal quadro legislativo esistente, in particolare per quanto riguarda le sostanze di ausilio alla lavorazione, formulerà proposte adeguate al fine di colmare tali lacune.

REGOLAMENTO (CE) N. 259/97 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1997****recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1482/95 che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1224/96⁽⁴⁾, ha istituito misure transitorie fino al 30 giugno 1997 allo scopo di agevolare il passaggio al regime risultante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round; che le misure transitorie in esame sono state adottate per evitare sviamenti di traffico e in attesa della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla proposta della Commissione relativa alla modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n.

2913/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97⁽⁶⁾; che, dopo la modifica dell'articolo 18 succitata attraverso il regolamento (CE) n. 82/97, le suddette misure transitorie non sono più giustificate e comportano complicazioni amministrative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1482/95 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽²⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 70.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 17 del 21. 1. 1997, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 260/97 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1997

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 98/97 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁶⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁷⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1997, pag. 17.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 261/97 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1997

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 539/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2397/96⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

- di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,
- di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1985/96 della Commissione⁽⁵⁾ ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾, ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 99/97 della Commissione⁽¹²⁾;

considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 modificato, è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 264 del 17. 10. 1996, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 96.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 19 del 22. 1. 1997, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 262/97 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della
determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	204	41,9
	212	113,6
	624	212,1
	999	122,5
0707 00 10	068	88,5
	999	88,5
0709 10 10	220	132,6
	999	132,6
0709 90 73	052	127,1
	204	132,8
	628	141,9
	999	133,9
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	39,8
	204	41,2
	212	41,0
	220	49,1
	448	23,2
	600	57,2
	624	57,9
	999	44,2
0805 20 11	204	91,7
	999	91,7
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	55,1
	204	68,7
	400	104,7
	464	87,1
	600	101,0
	624	82,6
	662	57,7
	999	79,6
0805 30 20	052	72,7
	600	79,4
	999	76,0
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	039	97,7
	052	59,3
	060	58,0
	400	85,4
	404	79,9
	999	76,1
	388	77,0
0808 20 31	400	107,5
	512	77,0
	528	93,1
	624	78,0
	999	86,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 263/97 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per
taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del
30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione,
del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per
l'importazione di prodotti del settore dello zucchero
diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, para-
grafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e
dei dazi addizionali applicabili all'importazione di
zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi
sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della
Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CE) n. 230/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle
modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE)
n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende
necessario modificare gli importi attualmente in vigore
conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili
all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del
regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio
1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 37 del 7. 2. 1997, pag. 9.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,55	5,03
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,55	10,26
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,55	4,84
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,55	9,83
1701 91 00 ⁽²⁾	25,66	12,44
1701 99 10 ⁽²⁾	25,66	7,88
1701 99 90 ⁽²⁾	25,66	7,88
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 264/97 DELLA COMMISSIONE**del 13 febbraio 1997****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60	—	—	1008 20 00 9000	—	—
0712 90 19	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 15 9100	01	24,50
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9130	01	23,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9150	01	21,00
1001 90 99 9000	03	8,00	1101 00 15 9170	01	19,50
	02	0	1101 00 15 9180	01	18,00
1002 00 00 9000	03	21,00	1101 00 15 9190	—	—
	02	0	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1102 10 00 9500	01	41,00
1003 00 90 9000	03	18,00	1102 10 00 9700	—	—
	02	0	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1103 11 10 9200	01	9,00 ⁽²⁾
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9400	—	— ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9900	—	—
1005 90 00 9000	—	—	1103 11 90 9200	01	9,00 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera e Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 265/97 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 1997
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa proce-

dura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 febbraio 1997, che fissa il correttivo applicabile
alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		2	3	4	5	6	7	8
0709 90 60	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	0	0	0	— 10,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	01	0	0	0	0	— 20,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	0	0	0	0	0	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	0	0	0	— 15,00	—	—
1103 11 10 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20), modificato.

DIRETTIVA 97/4/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 1997

che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3, e l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 16 ottobre 1996 dal comitato di conciliazione,

considerando che nel quadro della realizzazione degli obiettivi del mercato interno è opportuno consentire l'impiego del nome consacrato dall'uso nello Stato membro di produzione anche per i prodotti destinati ad essere venduti in un altro Stato membro;

considerando che, nella duplice prospettiva di assicurare una migliore informazione del consumatore ed il rispetto della lealtà nelle transazioni commerciali, occorre migliorare ulteriormente le norme in materia di etichettatura per quanto riguarda la natura esatta e le caratteristiche dei prodotti;

considerando che, nel rispetto delle regole del trattato, le disposizioni applicabili alla denominazione di vendita restano soggette alle norme generali per l'etichettatura di cui all'articolo 2 della direttiva, e in particolare al prin-

cipio che esse non debbono essere tali da indurre il consumatore in errore circa le caratteristiche dei prodotti alimentari;

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato parecchie sentenze nelle quali raccomanda un'etichettatura adeguata concernente la natura del prodotto venduto; che tale mezzo, che consente al consumatore di operare la sua scelta con cognizione di causa, è il più adeguato in quanto crea meno ostacoli alla libera circolazione delle merci;

considerando che spetta al legislatore comunitario adottare le misure derivanti dalla suddetta giurisprudenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

1) Dopo il sesto considerando è aggiunto il seguente:

«considerando che questa necessità implica per gli Stati membri di imporre requisiti linguistici, nel rispetto delle regole del trattato;».

2) All'articolo 3, paragrafo 1 è aggiunto il seguente punto:

«2 bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti, come previsto all'articolo 7;».

3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad esso applicabili.

a) In mancanza di disposizioni della Comunità europea, la denominazione di vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività.

In assenza di queste ultime, la denominazione di vendita è costituita dal nome sancito dagli usi dello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività o da una descrizione del prodotto alimentare e, all'occorrenza, della sua utilizzazione, che sia sufficiente-

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/102/CE della Commissione (GU n. L 291 del 25. 11. 1993, pag. 14).

⁽²⁾ GU n. C 122 del 14. 5. 1992, pag. 12 e GU n. C 118 del 29. 4. 1994, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 16. 12. 1992, pag. 3.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 27 ottobre 1993 (GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 102), posizione comune del Consiglio del 15 giugno 1995 (GU n. C 182 del 15. 7. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 25 ottobre 1995 (GU n. C 308 del 20. 11. 1995, pag. 30). Decisione del Parlamento europeo del 10 dicembre 1996 e decisione del Consiglio del 10 gennaio 1997.

mente precisa da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso.

- b) È parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tuttavia, laddove l'applicazione delle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle di cui all'articolo 3, non sia tale da consentire al consumatore dello Stato membro di commercializzazione di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita è accompagnata da altre informazioni descrittive che devono figurare in prossimità della stessa.

- c) In casi eccezionali, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa si discosta talmente, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione, che le disposizioni della lettera b) non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta dei consumatori.»

- 4) All'articolo 6, paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

- «c) dei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
— a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente, o
— a condizione che la denominazione di vendita consenta di determinare la natura dell'ingrediente senza rischio di confusione.»

- 5) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il testo del primo trattino (direttiva 79/112/CEE) è sostituito dal seguente:

- «— gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare possono essere designati con il solo nome di tale categoria;
modifiche all'elenco delle categorie che figurano all'allegato I possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 17;
tuttavia, la designazione "amido(i)" che figura all'allegato I deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine.»

- 6) All'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), il testo del secondo trattino (direttiva 79/112/CEE) è sostituito dal seguente:

- «— gli ingredienti che appartengono a una delle categorie elencate all'allegato II sono obbligatoriamente designati con il nome di tale categoria,

seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CEE; qualora un ingrediente appartenga a più categorie, è indicata quella che corrisponde alla sua funzione principale per il prodotto alimentare in questione;

le modifiche da apportare al predetto allegato in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 17;

tuttavia, la designazione "amidi modificati" che figura all'allegato II deve sempre essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora tale ingrediente possa contenere glutine.»

- 7) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. La quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti che è stata usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare è indicata a norma del presente articolo.

2. L'indicazione di cui al paragrafo 1 è obbligatoria:

- a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figurino nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; o
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione grafica; o
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto; o
d) nei casi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.

3. Il paragrafo 2 non si applica:

- a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
— il cui peso netto sgocciolato è indicato a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, o
— la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura a norma di disposizioni comunitarie;
— che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
— che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è in grado di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione, per il fatto che la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, né è tale da distinguere il prodotto da altri prodotti simili. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, si deciderà, in caso di dubbio, se le condizioni previste al presente trattino sono soddisfatte;

- b) quando disposizioni comunitarie specifiche stabiliscono con precisione la quantità dell'ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura;
- c) nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), quarto e quinto trattino;
- d) nei casi stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 17.
4. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità dello o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto. Tuttavia, per taluni prodotti alimentari, disposizioni comunitarie possono prevedere deroghe a tale principio. Queste disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.
5. L'indicazione di cui al paragrafo 1 compare nella denominazione di vendita del prodotto alimentare o immediatamente vicino ad essa, oppure nell'elenco degli ingredienti relativamente all'ingrediente o alla categoria di ingredienti di cui trattasi.
6. Il presente articolo si applica fatte salve le norme comunitarie sull'etichettatura nutrizionale per i prodotti alimentari.»

8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

1. Gli Stati membri vietano nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni previste dall'articolo 3 e dall'articolo 4, paragrafo 2 non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 per una o più indicazioni dell'etichettatura.
2. Lo Stato membro in cui il prodotto è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite tra le lingue ufficiali della Comunità.
3. I paragrafi 1 e 2 non impediscono che le indicazioni dell'etichettatura siano fornite in più lingue.»
- 9) All'articolo 14 è soppresso il secondo comma.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano, se necessario, le loro disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in modo da:

- consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 14 agosto 1998;
- vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva non oltre il 14 febbraio 2000. Tuttavia è consentito fino all'esaurimento delle scorte il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva, etichettati prima di tale data.

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione dà il proprio assenso alla notificazione dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), primo e secondo trattino. Essa s'impegna a presentare, quanto prima possibile al comitato permanente per i prodotti alimentari, in conformità della procedura di cui all'articolo 17 della direttiva, un progetto di direttiva volto a modificare gli allegati I e II della direttiva 79/112/CEE al fine di renderli più coerenti con l'emendamento apportato all'articolo 6 della direttiva.

DIRETTIVA 97/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 1997
sui bonifici transfrontalieri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

deliberando secondo la procedura stabilita dall'articolo
189 B del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato il
22 novembre 1996 dal comitato di conciliazione,

- (1) considerando che il numero dei pagamenti transfrontalieri aumenta costantemente con il completamento del mercato interno e i progressi verso un'Unione economica e monetaria completa, che implicano l'incremento degli scambi e della circolazione delle persone nella Comunità; che i bonifici transfrontalieri rappresentano una parte consistente, per volume e valore, dei pagamenti transfrontalieri;
- (2) considerando che è essenziale che i singoli cittadini e le imprese, in particolare quelle piccole e medie, possono effettuare bonifici rapidi, sicuri ed economici da un capo all'altro del territorio della Comunità; che, come indicato nella comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza CE ai sistemi di bonifici transfrontalieri ⁽⁴⁾, una più ampia concorrenza sul mercato dei bonifici transfrontalieri dovrebbe condurre al miglioramento dei servizi e alla riduzione dei prezzi;
- (3) considerando che la presente direttiva intende dar seguito ai progressi compiuti nel completamento del mercato interno, in particolare nel campo della libe-

ralizzazione dei movimenti di capitali in vista della realizzazione dell'Unione economica e monetaria; che le disposizioni in essa contenute devono applicarsi ai bonifici espressi nelle monete degli Stati membri e in ECU;

- (4) considerando che il Parlamento europeo nella risoluzione del 12 febbraio 1993 ⁽⁵⁾ ha chiesto che fosse elaborata una direttiva del Consiglio per definire delle norme in materia di trasparenza e di qualità d'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri;
- (5) considerando che le questioni oggetto della presente direttiva devono essere trattate separatamente da quelle sistemiche, le quali rimangono oggetto di studio da parte della Commissione; che potrà rivelarsi necessario presentare un'ulteriore proposta per abbracciare anche tali questioni sistemiche, e principalmente la questione relativa al carattere definitivo del regolamento (settlement finality);
- (6) considerando che la presente direttiva è intesa a migliorare i servizi di bonifico transfrontalieri e, pertanto, a coadiuvare l'Istituto monetario europeo (IME) nel suo compito di promuovere l'efficienza di tali bonifici allo scopo di preparare la terza fase dell'Unione economica e monetaria;
- (7) considerando che, in linea con gli obiettivi di cui al secondo considerando, la presente direttiva si applica ai bonifici di importo inferiore a 50 000 ECU;
- (8) considerando che, a norma dell'articolo 3 B, terzo comma del trattato, e per assicurare la trasparenza, la presente direttiva stabilisce i requisiti minimi necessari ad assicurare un livello adeguato di informazione della clientela prima e dopo l'esecuzione di un bonifico transfrontaliero; che tali requisiti includono un'indicazione delle procedure di reclamo e ricorso offerte ai clienti nonché delle modalità di accesso a queste ultime; che la presente direttiva stabilisce alcuni requisiti d'esecuzione minimi, segnatamente in termini di qualità, cui dovranno conformarsi gli enti che offrono servizi di bonifico transfrontalieri, incluso l'obbligo di eseguire i bonifici transfrontalieri secondo le istruzioni del cliente; che la presente direttiva corrisponde ai principi enunciati nella raccomandazione 90/109/CEE della Commissione,

⁽¹⁾ GU n. C 360 del 17. 12. 1994, pag. 13 e GU n. C 199 del 3. 8. 1995, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 236 dell'11. 9. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 maggio 1995 (GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 370), posizione comune del Consiglio del 4 dicembre 1995 (GU n. C 353 del 30. 12. 1995, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 1996 (GU n. C 96 dell'1. 4. 1996, pag. 74). Decisione del Consiglio del 19 dicembre 1996 e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 1997.

⁽⁴⁾ GU n. C 251 del 27. 9. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. C 72 del 15. 3. 1993, pag. 158.

del 14 febbraio 1990, concernente la trasparenza delle condizioni bancarie applicabili alle transazioni finanziarie transfrontaliere⁽¹⁾; che essa lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite⁽²⁾;

- (9) considerando che la presente direttiva dovrebbe contribuire a ridurre il termine massimo di esecuzione di un bonifico transfrontaliero e incoraggiare gli enti che già praticano termini brevissimi a mantenerli;
- (10) considerando che è opportuno che la commissione, nella relazione che presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla messa in applicazione della presente direttiva, esamini in modo particolare il problema del termine da applicare in assenza di un termine convenuto tra l'ordinante e il suo ente, tenendo conto sia dell'evoluzione tecnica che della situazione esistente in ciascuno degli Stati membri;
- (11) considerando che è opportuno che gli enti abbiano un obbligo di rimborso in caso di bonifici non portati a buon fine; che l'obbligo di rimborso potrebbe comportare una responsabilità degli enti la quale, in assenza di limiti, potrebbe riflettersi sulla loro capacità di soddisfare il requisito di solvibilità; che tale obbligo di rimborso si deve pertanto applicare sino all'importo di 12 500 ECU;
- (12) considerando che l'articolo 8 non incide sulle disposizioni generali di diritto nazionale secondo le quali un ente è responsabile nei confronti dell'ordinante, qualora un bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa di un errore dello stesso ente;
- (13) considerando che è necessario distinguere, tra le circostanze a cui possono dover far fronte gli enti che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero, come le circostanze connesse ad una situazione di insolvenza, quelle che attengono a causa di forza maggiore; e che, a tal fine, occorre basarsi sulla definizione di forza maggiore di cui all'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»⁽³⁾;
- (14) considerando che gli Stati membri devono disporre di procedure adeguate ed efficaci di reclamo e ricorso per la soluzione di eventuali controversie tra la clientela e gli enti, utilizzando le eventuali procedure esistenti,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ai bonifici transfrontalieri nelle valute degli Stati membri e in ECU, di ammontare non superiore all'equivalente di 50 000 ECU, eseguiti dagli enti creditizi e dagli altri enti su istruzione di soggetti diversi da quelli contemplati dall'articolo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- a) «ente creditizio»: un ente quale definito all'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE⁽⁴⁾, nonché una succursale, quale definita all'articolo 1, terzo trattino della direttiva suddetta e situata nella Comunità, di un ente creditizio che abbia sede sociale al di fuori della Comunità e che, nell'ambito delle sue attività, esegua bonifici transfrontalieri;
- b) «altro ente»: ogni persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio la quale, nell'ambito della propria attività, esegua bonifici transfrontalieri;
- c) «istituzione finanziaria»: l'istituzione definita all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3604/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni ai fini dell'applicazione del divieto di accesso privilegiato di cui all'articolo 104 A del trattato⁽⁵⁾;
- d) «ente»: un ente creditizio o un altro ente; ai fini degli articoli 6, 7 e 8 le succursali di uno stesso ente creditizio ubicate in diversi Stati membri e che partecipano all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero sono considerate enti distinti;
- e) «ente intermediario»: l'ente diverso da quello dell'ordinante o da quello del beneficiario che partecipa all'esecuzione di un bonifico transfrontaliero;

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1990, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 59.

⁽⁴⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU n. L 168 del 18. 7. 1995, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 31. 12. 1993, pag. 4.

- f) «bonifico transfrontaliero»: l'operazione effettuata su iniziativa di un ordinante tramite un ente o una sua succursale insediati in uno Stato membro, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario presso un ente o una sua succursale insediati in un altro Stato membro; l'ordinante e il beneficiario possono essere la stessa persona;
- g) «ordine di bonifico transfrontaliero»: l'istruzione incondizionata, impartita in qualunque forma direttamente da un ordinante a un ente, di eseguire un bonifico transfrontaliero;
- h) «ordinante»: la persona fisica o giuridica che dà istruzione di eseguire un bonifico transfrontaliero a favore di un beneficiario;
- i) «beneficiario»: il destinatario finale di un bonifico transfrontaliero il cui importo sia messo a sua disposizione su un conto del quale egli può disporre;
- j) «cliente»: secondo il caso, l'ordinante o il beneficiario;
- k) «tasso d'interesse di riferimento»: il tasso d'interesse rappresentativo di un indennizzo e stabilito secondo le norme dello Stato membro in cui è situato l'ente che deve versare tale indennizzo al cliente;
- l) «data di accettazione»: la data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente per l'esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero, relative all'esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie per l'esecuzione di detto ordine.

SEZIONE II

TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI APPLICABILI AI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Articolo 3

Informazioni preliminari sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri

Gli enti mettono a disposizione dei loro clienti effettivi e potenziali le informazioni scritte, anche, se del caso, per via elettronica, e presentate in forma facilmente comprensibile sulle condizioni applicabili ai bonifici transfrontalieri. Tali informazioni includono almeno quanto segue:

- il termine necessario affinché, in esecuzione di un ordine di bonifico transfrontaliero impartito all'ente, i fondi siano accreditati sul conto dell'ente del beneficiario. Deve essere chiaramente indicato il momento iniziale di tale periodo;
- il termine necessario affinché, in caso di ricevimento di un bonifico transfrontaliero, i fondi accreditati sul conto dell'ente siano accreditati sul conto del beneficiario;

- le modalità di calcolo di tutte le commissioni e spese a carico del cliente a favore dell'ente, compresi, se del caso, i tassi;
- l'eventuale data di valuta applicata dall'ente;
- l'indicazione delle procedure di reclamo e di ricorso offerte ai clienti e delle modalità per accedervi;
- l'indicazione dei tassi di cambio di riferimento usati.

Articolo 4

Informazioni successive a un bonifico transfrontaliero

Gli enti forniscono ai loro clienti, a meno che questi non vi rinuncino espressamente, successivamente all'esecuzione o al ricevimento di un bonifico transfrontaliero, informazioni scritte chiare, eventualmente anche per via elettronica, e presentate in una forma facilmente comprensibile. Esse contengono almeno:

- un riferimento che consenta al cliente di identificare il bonifico transfrontaliero;
- l'importo iniziale del bonifico transfrontaliero;
- l'importo di tutte le spese e commissioni a carico del cliente;
- l'eventuale data di valuta applicata dall'ente.

Se l'ordinante ha specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero sono in tutto o in parte a carico del beneficiario, questi deve esserne informato dal proprio ente.

In caso di conversione, l'ente informa il cliente del tasso di cambio utilizzato.

SEZIONE III

OBBLIGHI MINIMI DEGLI ENTI IN MATERIA DI BONIFICI TRANSFRONTALIERI

Articolo 5

Impegni specifici dell'ente

A meno che non desideri avviare relazioni d'affari con un cliente, un ente deve, su richiesta di tale cliente, per quanto riguarda un bonifico transfrontaliero di cui sono precisate le condizioni, impegnarsi per i termini di esecuzione del bonifico e per le relative commissioni e spese, escluse quelle connesse al tasso di cambio che verrebbe applicato.

Articolo 6

Obblighi relativi ai tempi di esecuzione

1. L'ente dell'ordinante deve eseguire il bonifico transfrontaliero nel termine pattuito con l'ordinante.

Se il termine convenuto non è rispettato, o in assenza di tale termine, se alla fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero la somma non è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo.

L'indennizzo consiste nel pagamento di un interesse calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante l'applicazione del tasso di interesse di riferimento per il periodo compreso tra:

- lo scadere del termine pattuito o, in assenza di questo, la fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, da un lato, e
- la data alla quale la somma è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, dall'altro.

Parimenti, se la mancata esecuzione del bonifico transfrontaliero nel termine pattuito o, in assenza di tale termine, entro la fine del quinto giorno lavorativo bancario successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero è imputabile a un ente intermedio, questi è tenuto ad indennizzare l'ente dell'ordinante.

2. L'ente del beneficiario deve mettere a disposizione del beneficiario, entro i termini pattuiti con quest'ultimo, la somma risultante dal bonifico transfrontaliero.

Se il termine convenuto non è rispettato o, in assenza di tale termine, se alla fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno in cui la somma è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, la somma non è stata accreditata sul conto del beneficiario, l'ente del beneficiario indennizza quest'ultimo.

L'indennizzo consiste nel pagamento di un interesse calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante l'applicazione del tasso d'interesse di riferimento per il periodo compreso tra:

- lo scadere del termine pattuito o, in assenza di tale termine, la fine del giorno lavorativo bancario successivo al giorno in cui la somma è stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario, da un lato, e
- la data alla quale la somma è accreditata sul conto del beneficiario, dall'altro.

3. Non è dovuto alcun indennizzo in applicazione dei paragrafi 1 e 2 qualora l'ente dell'ordinante — rispettivamente l'ente del beneficiario — possa dimostrare che il ritardo sia da imputarsi all'ordinante — rispettivamente al beneficiario.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli altri diritti dei clienti e degli enti che hanno partecipato all'esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero.

Articolo 7

Obbligo di eseguire il bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni

1. L'ente dell'ordinante, ogni ente intermediario nonché quello del beneficiario devono, dopo la data di accettazione dell'ordine di bonifico transfrontaliero, eseguire tale bonifico transfrontaliero per l'intero ammontare indicato, a meno che l'ordinante non abbia specificato che le spese relative al bonifico transfrontaliero debbano essere sostenute nella loro totalità o in parte dal beneficiario.

Il primo comma non pregiudica la possibilità, per l'ente creditizio del beneficiario, di addebitare a quest'ultimo le spese relative alla gestione del suo conto, secondo le norme e gli usi applicabili. Tuttavia, tale addebito non può essere utilizzato dall'ente per sottrarsi agli obblighi fissati nel medesimo comma.

2. Fatto salvo qualsiasi altro ricorso, qualora l'ente dell'ordinante o un ente intermediario abbia proceduto ad una detrazione dall'importo del bonifico transfrontaliero in violazione della disposizione di cui al paragrafo 1, l'ente dell'ordinante è tenuto, a richiesta dell'ordinante, a trasferire, senza alcuna detrazione e a proprie spese, l'importo detratto al beneficiario, a meno che l'ordinante non chieda che detto importo gli venga accreditato.

Qualsiasi ente intermediario che proceda ad una detrazione in violazione della disposizione di cui al paragrafo 1 è tenuto a trasferire l'importo detratto, senza alcuna detrazione ed a proprie spese, all'ente dell'ordinante o, se l'ente dell'ordinante lo richiede, al beneficiario del bonifico transfrontaliero.

3. In caso d'inadempimento dell'obbligo di esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero secondo le istruzioni dell'ordinante da parte dell'ente del beneficiario, e fatto salvo ogni altro ricorso, l'ente del beneficiario è tenuto a rimborsare a proprie spese al beneficiario qualsiasi importo indebitamente detratto.

Articolo 8

Obbligo di rimborso da parte degli enti in caso di bonifici non portati a buon fine

1. Se, a seguito di un ordine di bonifico transfrontaliero accettato dall'ente dell'ordinante, la somma corrispondente non è accreditata sul conto dell'ente del beneficiario e fatto salvo ogni altro ricorso, l'ente dell'ordinante è tenuto ad accreditare sul conto di quest'ultimo, sino alla somma di 12 500 ECU, l'importo integrale del bonifico transfrontaliero, maggiorato:

- di un interesse calcolato sull'importo del bonifico transfrontaliero mediante applicazione del tasso d'interesse di riferimento per il periodo compreso tra la data dell'ordine di bonifico transfrontaliero e la data dell'accredito e
- dell'importo delle spese relative al bonifico transfrontaliero sostenute dall'ordinante.

Tali importi sono messi a disposizione dell'ordinante entro quattordici giorni lavorativi bancari a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'ordinante, salvo che nel frattempo la somma corrispondente all'ordine di bonifico transfrontaliero sia stata accreditata sul conto dell'ente del beneficiario.

Detta domanda non può essere presentata prima della scadenza del termine d'esecuzione del bonifico transfrontaliero convenuto fra l'ente dell'ordinante e quest'ultimo, o in assenza di tale termine, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma.

Ogni ente intermediario che ha accettato l'ordine di bonifico transfrontaliero è parimenti tenuto a rimborsare l'importo di tale bonifico, comprese le spese e i relativi interessi, a proprie spese, all'ente dal quale ha ricevuto l'istruzione di effettuarlo. Qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa di un errore o omissione nelle istruzioni fornite da tale ultimo ente, l'ente intermediario si adopera nella misura del possibile per rimborsare l'importo del bonifico transfrontaliero.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa della sua mancata esecuzione da parte di un ente intermediario scelto dall'ente del beneficiario, tale ultimo ente deve mettere a disposizione del beneficiario la somma sino all'importo massimo di 12 500 ECU.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora il bonifico transfrontaliero non sia stato portato a buon fine a causa di un errore o di un'omissione nelle istruzioni fornite dall'ordinante al suo ente o per la mancata esecuzione dell'ordine di bonifico transfrontaliero da parte di un ente intermediario scelto esplicitamente dall'ordinante, l'ente dell'ordinante e gli altri enti coinvolti nell'operazione si adoperano, nella misura del possibile, per rimborsare l'importo del bonifico.

Qualora l'importo sia stato recuperato dall'ente dell'ordinante, detto ente è tenuto ad accreditarlo all'ordinante. In tal caso gli enti non sono tenuti a rimborsare le spese e gli interessi che ne conseguono, e possono dedurre gli oneri derivati dall'operazione di recupero qualora siano specificati, fatta salva una detrazione delle spese causate dall'operazione di recupero.

Articolo 9

Casi di forza maggiore

Fatte salve le disposizioni della direttiva 91/308/CEE, gli enti che partecipano all'esecuzione di un ordine di boni-

fico transfrontaliero sono esentati dagli obblighi previsti dalle disposizioni della presente direttiva, nella misura in cui possono invocare cause di forza maggiore, ossia circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non fossero evitabili nonostante ogni diligenza impiegata, relative a tali disposizioni.

Articolo 10

Soluzione delle controversie

Gli Stati membri si assicurano che esistano procedure di reclamo e ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle eventuali controversie tra un ordinante e il suo ente o tra un beneficiario e il suo ente, utilizzando le eventuali procedure esistenti.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Messa in applicazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 agosto 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio

Entro due anni dalla data di messa in applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, corredandola, all'occorrenza, delle opportune proposte di revisione.

Tale relazione, alla luce della situazione esistente in ciascuno Stato membro e delle evoluzioni tecniche avvenute, deve trattare in modo particolare il problema del termine di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 14***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

**DICHIARAZIONE CONGIUNTA — PARLAMENTO EUROPEO, CONSIGLIO E
COMMISSIONE**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono nota della volontà degli Stati membri di adoprarsi per fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva alla data del 1° gennaio 1999.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 3/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-EFTA «TRANSITO
COMUNE»

del 5 dicembre 1996

recante modifica dell'articolo 50 dell'appendice II della convenzione del 20
maggio 1987 relativa a un regime comune di transito

(97/117/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a)⁽¹⁾,

considerando che l'appendice II della convenzione contiene, tra l'altro, disposizioni relative alle irregolarità nell'ambito del transito comune;

considerando che, visto il numero delle operazioni di transito comune non appurate, è opportuno introdurre ulteriori mezzi di prova per l'appuramento delle operazioni di transito comune in applicazione dell'articolo 50 dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987,

a) la presentazione di un documento doganale o commerciale autenticato dalle autorità competenti, attestante che le merci di cui trattasi sono state presentate all'ufficio di destinazione, ovvero, in caso di applicazione dell'articolo 111, ad un destinatario autorizzato. Questo documento deve contenere l'identificazione di tali merci;

oppure

b) la presentazione di un documento doganale di immissione in un regime doganale in un paese terzo, o della relativa copia o fotocopia; detta copia o fotocopia deve essere certificata conforme o dall'organismo che ha vistato il documento originale, o dai servizi ufficiali del paese terzo interessato, o dai servizi ufficiali di uno dei paesi. Tale documento deve contenere l'identificazione delle merci di cui trattasi.»

DECIDE:

Articolo 1

All'appendice II della convenzione, il testo dell'articolo 50 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 50

Nei casi menzionati all'articolo 34, paragrafo 2, lettera d) dell'appendice I, la prova della regolarità dell'operazione T 1 o T 2 è fornita, con soddisfazione delle autorità competenti, mediante:

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 1997.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996.

Per la Commissione mista

Il presidente

James CURRIE

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

DECISIONE N. 4/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE/EFTA «TRANSITO COMUNE»

del 5 dicembre 1996

**recante emendamento delle appendici I, II e III della convenzione del 20 maggio
1987 relativa a un regime di transito comune**

(97/118/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime di transito comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando che con la decisione n. 1/95 la Commissione mista CE/EFTA ha invitato la Repubblica ceca, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Ungheria a divenire ciascuna parte contraente di detta convenzione;

considerando che, in conformità alla procedura dell'articolo 15 bis di detta convenzione, le adesioni di questi paesi sono divenute effettive il 1° luglio 1996;

considerando che, in seguito a dette adesioni, è opportuno emendare le appendici I, II e III della presente convenzione e i formulari allegati introducendovi le diciture abitualmente utilizzate dalle autorità doganali nel quadro della circolazione delle merci, tradotte nelle lingue delle nuove parti contraenti e i codici corrispondenti ai nomi dei nuovi paesi,

DECIDE:

Articolo 1

All'appendice I della convenzione, l'articolo 22 è modificato come segue:

1) al paragrafo 5, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)» è sostituita dalla seguente:

•ES: Diferencias: mercancías presentadas en la oficina (nombre y país)

DA: Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt (navn og land)

DE: Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte (Name und Land)

EL: Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο (Όνομα και χώρα)

EN: Differences: office where goods were presented (name and country)

FR: Différences: marchandises présentées au bureau (nom et pays)

IT: Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese)

NL: Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht (naam en land)

PT: Diferenças: mercadorias apresentadas na estância (nome e país)

FI: Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty (nimi ja maa)

SV: Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes (namn och land)

CS: Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží dodáno (název a země)

HU: Eltérések: Hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént (név és ország)

IS: Breying: tollstjoraskriftstofa þar sem vörum var framvisad (Nafn og land)

NO: Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt (navn og land)

PL: Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar (nazwa i kraj)

SK: Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar predložený (názov a krajina);

2) al paragrafo 6:

a) la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Uscita dalla (dall')⁽¹⁾» assoggettata a restrizioni è sostituita dalla seguente:

•ES: Salida de
(¹) sometida a restricciones

DA: Udførsel fra
(¹) undergivet restriktioner

DE: Ausgang aus
(¹) Beschränkungen unterworfen

EL: Έξοδος από
(¹) υποκείμενη σε περιορισμούς

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

- EN: Export from
(¹) subject to restriction
- FR: Sortie de
(¹) soumise à des restrictions
- IT: Uscita dalla (dall')
(¹) soggetta a restrizioni
- NL: Verlaten van
(¹) aan beperkingen onderworpen
- PT: Saída da
(¹) sujeita a restrições
- FI: Vienti
(¹) rajoitusten alaista
- SV: Utförsel från
(¹) underkastad restriktioner
- CS: Vývoz z
(¹) podléhá omezením
- HU: Indult
(¹) korlátozások alá esik
- IS: Utflutningur fra
(¹) haour takmörkunum
- NO: Utførsel fra
(¹) underlagt restriksjoner
- PL: Wywóz z
(¹) podlega ograniczeniom
- SK: Vývoz z
(¹) podlieha obmedzeniam;
- CS: Vývoz z
(¹) podléhá clu, daním a poplatkům
- HU: Indult
(¹) vám-, adóköteles
- IS: Gjaldskyldur utflutningur fra
(¹)
- NO: Utførsel fra
(¹) belagt med avgifter
- PL: Wywóz z
(¹) podlega opłatom
- SK: Vývoz z
(¹) podlieha poplatkom;
- c) il testo della nota (¹) è sostituito dal testo seguente:
- «(¹) Questa dicitura comprende, a seconda dei casi, e nella lingua di detta dicitura, il termine "la Comunità", oppure "la Repubblica ceca", oppure "l'Islanda", oppure "la Norvegia", oppure "la Polonia", oppure "la Slovacchia", oppure "la Svizzera", oppure "l'Ungheria".»
- Articolo 2*
- L'appendice II della convenzione è modificata come segue:
- 1) all'articolo 10, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Rilasciato a posteriori» è sostituita dalla seguente:
- ES: Expedido *a posteriori*
DA: Udstedt efterfølgende
DE: Nachträglich ausgestellt
EL: Εκδοθέν εκ των υστέρων
EN: Issued retroactively
FR: Délivré *a posteriori*
IT: Rilasciato a posteriori
NL: Achteraf afgegeven
PT: Emitido *a posteriori*
FI: Annettu jälkikäteen
SV: Utfärdad i efterhand
- CS: Vystaveno dodatečně
HU: Utólag kiállítva
IS: Útgefið eftir à
NO: Utstedt i etterhånd
PL: Wystawiony z mocą wsteczną
SK: Vystavené dodatočne;
- b) la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Uscita dalla (dall') (¹) assoggettata a tassazione» è sostituita dalla seguente:
- ES: Salida de
(¹) sujeta a pago de derechos
- DA: Udførsel fra
(¹) betinget af afgiftsbetaling
- DE: Ausgang aus
(¹) Abgabenerhebung unterworfen
- EL: Έξοδος από
(¹) υποκείμενη σε επιβάρυνση
- EN: Export from
(¹) subject to duty
- FR: Sortie de
(¹) soumise à imposition
- IT: Uscita dalla (dall')
(¹) soggetta a tassazione
- NL: Verlaten van
(¹) aan belastingheffing onderworpen
- PT: Saída da
(¹) sujeita a pagamento de imposições
- FI: Vienti
(¹) maksujen alaista
- SV: Utförsel från
(¹) underkastad avgifter
- 2) all'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987» è sostituita dalla seguente:

- ES: aplicación del segundo párrafo del punto 2 del artículo 34 *ter* del apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987
- DA: anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987
- DE: Anwendung von Artikel 34b Nummer 2 zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987
- EL: Εφαρμογή του άρθρου 34b σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του προσαρτήματος II της σύμβασης της 20ής Μαΐου 1987,
- EN: application of the second paragraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987
- FR: application de l'article 34 *ter* point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987
- IT: applicazione dell'articolo 34 *ter*, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987
- NL: toepassing van artikel 34 *ter*, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987
- PT: aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34º B do apêndice 2 da Convenção de 20 de Maio de 1987
- FI: 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen liitteessä II olevan 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu
- SV: tillämpning av artikel 34 b punkt 2 andra stycket i bilaga II till konventionen av den 20 maj 1987
- CS: Použití čl. 34 b, bod 2, druhý pododstavec přílohy II Úmluvy z 20. května 1987
- HU: az 1987 május 20-i Egyezmény II. Melléklet 34b. cikk 2. bekezdés második albekezdés alkalmazása
- IS: Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul, 34. gr. II vidbætis við samninginn frá 20. maí 1987
- NO: anvendelse av Artikkel 34 b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987
- PL: zastosowanie Art. 34b ust.2, drugi podustęp Zał. II Konwencji z dn. 20. maja 1987
- SK: Uplatnenie článku 34 b, odsek 2, druhý pododsek prílohy II Dohovoru z 20. mája 1987;
- DE: Beschränkte Geltung
- EL: Περιορισμένη ισχύς
- EN: Limited validity
- FR: Validité limitée
- IT: Validità limitata
- NL: Beperkte geldigheid
- PT: Validade limitada
- FI: Voimassa rajoitetusti
- SV: Begränsad giltighet
- CS: Omezená platnost
- HU: Korlátozott érvényű
- IS: Takmarkað gildissvið
- NO: Begrenset gyldighet
- PL: Ograniczona wazność
- SK: Obmedzená platnosť;
- 4) all'articolo 107, paragrafo 1, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Procedura semplificata» è sostituita dalla seguente:
- ES: Procedimiento simplificado
- DA: Forenklet procedure
- DE: Vereinfachtes Verfahren
- EL: Απλουστευμένη διαδικασία
- EN: Simplified procedure
- FR: Procédure simplifiée
- IT: Procedura semplificata
- NL: Vereenvoudigde regeling
- PT: Procedimento simplificado
- FI: Yksinkertaistettu menettely
- SV: Förenklat förfarande
- CS: Zjednodušen postup
- HU: Egyszerűsített eljárás
- IS: Einfölduð afgreiðsla
- NO: Forenklet prosedyre
- PL: Procedura uproszczona
- SK: Zjednodušen režim;
- 5) all'articolo 109, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Dispensa dalla firma» è sostituita dalla seguente:
- ES: Dispensa de firma
- DA: Fritaget for underskrift
- DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung
- EL: Δεν απαιτείται υπογραφή
- EN: Signature waived
- FR: Dispense de signature
- IT: Dispensa dalla firma
- ES: Validez limitada
- DA: Begrænset gyldighed

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad från underskrift

CS: Osvozený od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegið undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze składania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu;

- 6) all'articolo 121, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Procedura semplificata» è sostituita dalla seguente:

•ES: Procedimiento simplificado

DA: Forenklet procedure

DE: Vereinfachtes Verfahren

EL: Απλουστευμένη διαδικασία

EN: Simplified procedure

FR: Procédure simplifiée

IT: Procedura semplificata

NL: Vereenvoudigde regeling

PT: Procedimento simplificado

FI: Yksinkertaistettu menettely

SV: Förenklat förfarande

CS: Zjednodušený postup

HU: Egyszerűsített eljárás

IS: Einfölduð afgreiðsla

NO: Forenklet prosedyre

PL: Procedura uproszczona

SK: Zjednodušen režim;

- 7) all'articolo 122, paragrafo 2, la parte relativa alle traduzioni in tutte le lingue dei paesi della convenzione della dicitura «Dispensa dalla firma» è sostituita dalla seguente:

•ES: Dispensa de firma

DA: Fritaget for underskrift

DE: Freistellung von der Unterschriftsleistung

EL: Δεν απαιτείται υπογραφή

EN: Signature waived

FR: Dispense de signature

IT: Dispensa dalla firma

NL: Van ondertekening vrijgesteld

PT: Dispensada a assinatura

FI: Vapautettu allekirjoituksesta

SV: Befriad från underskrift

CS: Osvozený od podpisu

HU: Aláírás alóli mentesség

IS: Undanbegið undirskrift

NO: Fritatt for underskrift

PL: Zwolniony ze składania podpisu

SK: Oslobodenie od podpisu.

Articolo 3

Gli allegati IV (garanzia globale), V (garanzia prestata per una sola operazione), VI (garanzia forfettaria) e VII (certificato di garanzia) dell'appendice II della convenzione sono sostituiti rispettivamente da quelli che figurano negli allegati A, B, C e D della presente decisione.

Articolo 4

L'appendice III della convenzione è modificata come segue:

- 1) all'allegato IX dell'appendice III «Codici da utilizzare nei formulari per la compilazione delle dichiarazioni T1 e T2», alla rubrica «casella n. 51: uffici di passaggio previsti», nell'elenco dei codici da utilizzare per l'indicazione dei paesi sono aggiunti i seguenti codici della Repubblica ceca, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, e della Repubblica di Ungheria:

— Repubblica ceca	CZ
— Repubblica di Polonia	PL
— Repubblica slovacca	SK
— Repubblica di Ungheria	HU.

Articolo 5

I formulari di cui agli allegati IV, V, VI e VII dell'appendice II della convenzione (garanzia globale, garanzia prestata per una sola operazione, garanzia forfettaria e certificato di garanzia) utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente decisione possono continuare a essere utilizzati, fatte salve le modifiche di carattere redazionale da apportarvi, fino a esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 1998.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1997.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996.

Per la Commissione mista

Il presidente

James CURRIE

ALLEGATO A

«ALLEGATO IV

MODELLO I

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA GLOBALE

(Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/diverse operazioni di transito comunitario nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di

fino alla concorrenza di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno della Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera e della Repubblica ceca ⁽³⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale ⁽⁴⁾

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa a un regime di transito comune/transito comunitario.

2. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1 nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di 30 giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il (la) sottoscritto(a) è chiamato(a) in causa in seguito ad un'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei 30 giorni successivi a detta data.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato.

⁽⁴⁾ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal (dalla) sottoscritto(a) o dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione ha effetto dal sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

4. Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽¹⁾ a ⁽²⁾

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate come debitamente comunicategli(le).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informarne preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

(Firma) ⁽¹⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia

Impegno del garante accettato il

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarî sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di", indicando l'importo in lettere.

ALLEGATO B

«ALLEGATO V

MODELLO II

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA ISOLATA

(Garanzia prestata per una sola operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/per una sola operazione del transito comunitario, nel quadro della relativa regolamentazione comunitaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a) ⁽¹⁾

residente a ⁽²⁾

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di partenza di

fino alla concorrenza di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, la Repubblica d'Islanda, il Regno della Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Confederazione svizzera e la Repubblica ceca ⁽³⁾,

per tutte le somme di cui un obbligato principale ⁽⁴⁾

è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per spese e accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario dall'ufficio

di partenza di

all'ufficio di destinazione di

e riguardante le merci qui di seguito designate:

2. Il (la) sottoscritto(a) s'impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, e senza poterlo differire oltre il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Cancellare il nome della o delle parti contraenti il cui territorio non sarà attraversato.

⁽⁴⁾ Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo dell'obbligato principale.

4. Ai fini del presente impegno ⁽¹⁾, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio a ⁽²⁾

.....

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti saranno accettate e debitamente comunicategli(le).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....
(Firma) ⁽³⁾

II. Accettazione dell'ufficio di partenza

Ufficio di partenza

Impegno del garante accettato il a copertura dell'operazione di transito
oggetto del documento T 1/T 2 ⁽⁴⁾ rilasciato il n.

.....
(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

⁽⁴⁾ Cancellare la voce inutile.

ALLEGATO C

«ALLEGATO VI

MODELLO III

REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

GARANZIA FORFETTARIA

(Sistema di garanzia forfettaria)

I. Impegno del garante

1. Il (la) sottoscritto(a)⁽¹⁾residente a⁽²⁾

si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti della Comunità europea, costituita dal Regno del Belgio, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dall'Irlanda, dalla Repubblica italiana, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Islanda, del Regno della Norvegia, della Repubblica di Polonia, della Repubblica slovacca, della Confederazione svizzera e della Repubblica ceca, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati sia per il debito principale e addizionale che per accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi dovuti in conseguenza di infrazioni o irregolarità commesse nel corso o in occasione di operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario per le quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo di 7 000 ECU per certificato.

2. Il (la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 ECU per titolo di garanzia e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il (la) sottoscritto(a) e ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime di transito comune/transito comunitario si è svolta senza alcuna infrazione o irregolarità ai sensi del paragrafo 1.

Le autorità competenti possono, a richiesta del (della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data di richiesta di pagamento il termine entro il quale il (la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

La garanzia può essere revocata in qualsiasi momento dal (dalla) sottoscritto(a) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La revoca prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il (la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito/transito comunitario, coperta dal presente impegno che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la revoca ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

⁽¹⁾ Cognome e nome o ragione sociale.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

4. Ai fini del presente impegno, il (la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio ⁽¹⁾ in ⁽²⁾

.....

nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Stato	Cognome e nome o ragione sociale e indirizzo completo
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

Il (la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o fatte per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate come debitamente comunicategli (comunicatele).

Il (la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il (la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a, addì

.....

(Firma) ⁽³⁾

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia

Ufficio di garanzia

Impegno del garante accettato il

.....

(Timbro e firma)

⁽¹⁾ Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti per conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis.

⁽²⁾ Indirizzo completo.

⁽³⁾ Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

ALLEGATO D
«ALLEGATO VII

TC 31 — CERTIFICATO DI GARANZIA

(R)

1. Ultimo giorno di validità	Giorno	Mese	Anno	2. Numero
3. Obbligato principale (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
4. Garante (cognome e nome o ragione sociale, indirizzo completo e paese)				
5. Ufficio di garanzia (designazione, indirizzo completo e paese)				
6. Importo della garanzia (in moneta nazionale)	in cifre:		in lettere:	
7. L'ufficio di garanzia certifica che l'obbligato principale sopra designato ha ottenuto un'autorizzazione che consente di svolgere operazioni T 1/T 2 nei paesi in appresso indicati i cui nomi non siano sbarrati: COMUNITÀ EUROPEA, UNGERIA, ISLANDA, NORVEGIA, POLONIA, SLOVACCHIA, SVIZZERA, REPUBBLICA CECA				
8. Termine di validità prorogato fino al Giorno Mese Anno incluso A , addi (luogo) (data) (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)		A , addi (luogo) (data) (Firma del funzionario e timbro dell'ufficio di garanzia)		

9. Persone abilitate a firmare le dichiarazioni di transito comunitario T 1 e T 2 per l'obbligato principale

(V)

10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (*)	10. Cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata	11. Firma dell'obbligato principale (*)»

MB: In caso di rescissione del contratto di garanzia il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia.

(*) Quando l'obbligato principale è una persona giuridica, la firma nella casella 11 deve essere seguita dall'indicazione del cognome, nome e qualifica di chi firma.

DECISIONE N. 5/96 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-EFTA «TRANSITO COMUNE»**del 5 dicembre 1996****concernente la proroga del divieto temporaneo di ricorso alla garanzia globale stabilito con le decisioni nn. 1/96 e 2/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune»**

(97/119/CE)

LA COMMISSIONE MISTA,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34 bis dell'appendice II ⁽²⁾,

considerando che in virtù dell'articolo 34 bis dell'appendice II, a richiesta di una o più parti contraenti può essere vietato temporaneamente il ricorso alla garanzia globale nei confronti di merci che presentino rischi di frode eccezionali;

considerando che con le decisioni nn. 1/96 ⁽³⁾ e 2/96 ⁽⁴⁾ la Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» ha adottato alcune misure per vietare temporaneamente il ricorso alla garanzia globale sui trasporti delle sigarette della sottovoce 24.02.20 del sistema armonizzato e di talune altre merci sensibili, a motivo del rischio eccezionale di frode che presentano queste operazioni;

considerando che la tutela degli interessi finanziari presenti in queste operazioni rende necessaria la proroga di queste misure sia per il transito comunitario che per il transito comune, al fine di garantirne la massima efficacia;

considerando che la Commissione mista ritiene necessario prorogare il divieto in questione per un periodo di sei mesi,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure stabilite con le decisioni nn. 1/96 e 2/96 della Commissione mista CE-EFTA «Transito comune» sono prorogate per un periodo di sei mesi.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 1996.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1997.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1996.

*Per la Commissione mista**Il presidente*

James CURRIE

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 7. 9. 1996, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 226 del 7. 9. 1996, pag. 22.